



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Sede Legale: P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona - P.IVA/Codice Fiscale 03901420236



Deliberazione del Direttore Generale

N. 812 del 30/12/2011

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. ACCORDO IN DEROGA SULL'ORARIO DI LAVORO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL CCNL 10/4/2008, SOTTOSCRITTO CON LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 9/11/2011.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:
SERVIZIO PERSONALE

PER CONOSCENZA:

DIREZIONE AZIENDALE - DIR. GENERALE
DIREZIONE AZIENDALE - DIR. SANITARIA
SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE

DIREZIONE AZIENDALE - DIR. AMMINISTRATIVA
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA

ESEGUIBILE ai sensi di Legge
dal 30/12/2011

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 03/01/2012

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 03/01/2012
RICEVUTA dal Collegio Sindacale il 03/01/2012

Il Direttore Servizio Affari Generali
F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali
F.to Spallino

Il Direttore Servizio Affari Generali
F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE NR. 812 DEL 30 DIC. 2011

**OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA. ACCORDO IN
DEROGA SULL'ORARIO DI LAVORO, SECONDO QUANTO
PREVISTO DALL'ART. 5 DEL CCNL 10/4/2008, SOTTOSCRITTO
CON LA RSU E LE OO.SS. DEL COMPARTO IN DATA 9/11/2011.**

Il sottoscritto Direttore Generale,

Premesso che in data 9 novembre 2011 è stato sottoscritto, tra l'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e la RSU Aziendale e le OO.SS. del Comparto Sanità, l'accordo in deroga sull'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 10/4/2008, allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione;

Visti e richiamati i CC.CC.NN.LL. vigenti per l'Area del Comparto Sanità, con particolare riferimento alla materia trattata;

Visto l'art. 26 del CCNL 7/4/1999;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 66 dell'8/4/2003;

Visto in particolare l'art. 5 del CCNL 10/4/2008;

Considerato che il recepimento dell'accordo in oggetto è subordinato alla certificazione da parte dei competenti organi di controllo - Collegio Sindacale ed Aran - prevista dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009 e secondo quanto disposto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto di approvare l'accordo del 9 novembre 2011;

Tutto ciò considerato;

Su proposta del Direttore del Servizio Personale;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

DELIBERA

1. di approvare l'accordo in deroga sull'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 10/4/2008, sottoscritto il 9 novembre 2011;
2. di disporre che l'applicazione dell'accordo in oggetto è subordinata alla certificazione da parte dei competenti organi di controllo - Collegio Sindacale ed Aran - prevista dall'art. 40 bis del DLgs n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009 e secondo quanto disposto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Verona, li **30 DIC. 2011**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Caffi)



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

DELIBERA

1. di approvare l'accordo in deroga sull'orario di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 10/4/2008, sottoscritto il 9 novembre 2011, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che l'applicazione dell'accordo in oggetto è subordinata alla certificazione da parte dei competenti organi di controllo - Collegio Sindacale ed Aran - prevista dall'art. 40 bis del DLgs n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009 e secondo quanto disposto dalla circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Verona, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sandro Caffi)





ORARIO DI LAVORO: ACCORDO IN DEROGA SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 5 DEL CCNL 10/04/2008

Premesso che l'art. 5 del CCNL 10/04/2008 prevede:

Art. 5

Orario di lavoro

1. L'art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 è integrato, dall'entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi:

6. "La durata media dell'orario di lavoro, di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili. 7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata. 8. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all'accordo. Le procedure si intendono concluse con l'invio del testo all'ARAN e alle Regioni, entro cinque giorni dalla sua definizione. Le Regioni garantiscono il rispetto di tali adempimenti. L'ARAN metterà a disposizione delle parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da effettuarsi prima dell'avvio del rinnovo contrattuale di cui al comma 7.

9. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.

10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell'art. 17 del d.lgs. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti."

Visto che il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 prevede in merito al riposo giornaliero:

Art. 7

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate in periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

9 novembre 2011

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - F. 045.8121114
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it





In considerazione delle necessità legate alla turnistica, all'obbligo di garantire la continuità assistenziale ed infine per aderire anche alle esigenze rappresentate dal personale, si concorda quanto segue:

Il riposo giornaliero tra un turno di lavoro e l'altro dovrà essere non inferiore alle 9,30 ore consecutive.

Nel caso in cui si tratti di un turno prestato in regime di pronta disponibilità il riposo giornaliero potrà essere fruito in un massimo di due frazioni di cui una non inferiore alle 5 ore per un totale di 11 ore.

Le due norme non sono sovrapponibili.

Il riposo giornaliero da fruire unitamente al riposo settimanale è confermato in 11 ore.

Il presente accordo è sperimentale sino al 31/12/2012 e non è prorogabile se non esplicitamente rinnovato.

per l'Amministrazione

Il Direttore Servizio Personale
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

La Responsabile S.P.S.
(Dott.ssa Elisabetta Allegrini)

per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Roberto Zacchi

per le OO.SS.

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

FIALS

FSI

NURSING UP

Verona, 9 novembre 2011



9 novembre 2011



DICHIARAZIONE A VERBALE UIL FPL VERONA

Verona 09 Novembre 2011

Accordo in deroga secondo quando stabilito dall'art. 5 del CCNL 10/04/2008

La scrivente, in merito all'accordo siglato in data odierna, sottoscrive unicamente la deroga alle 11 ore con riduzione alle 9 ore e 30 minuti consecutive per il personale sulle h24 rimanendo comunque l'obbligo del riposo di 35 ore consecutivo come previsto dal d.lgs. n. 66 del 2003.

Non sottoscrive la deroga in regime di pronta disponibilità che prevede che il riposo giornaliero potrà essere fruito in un massimo di due frazioni di cui una non inferiore alle 5 ore per un totale di 11 ore.

UIL FPL Verona
Raffaele Frattini

